

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III sezione civile

Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter co,5 nella causa civile iscritta al n. omissis/2017, vertente

TRA

MUTUATARIO

- RICORRENTE -

E

BANCA

-RESISTENTE -

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. iscritto il 7.4.2017 MUTUATARIO ha convenuto in giudizio BANCA al fine di accettare la nullità della clausola determinativa degli interessi di cui al contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data 27.6.2007, e ciò per la difformità dell'ISC indicato nel contratto rispetto a quello effettivamente applicato. Conseguentemente ha chiesto la condanna di parte resistente al pagamento della differenza tra la quota di interessi corrisposta fino al 27.4.2016 e gli interessi calcolati sul medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 117 co. 7 lett. a) del Testo unico bancario, oltre all'accertamento dell'importo delle restanti rate in applicazione dei criteri della norma sopra richiamata.

Sebbene ritualmente evocata in giudizio, parte resistente si è costituita solo in data 25.7.2017, dopo che questo Giudice aveva disposto CTU, chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile e infondata.

La causa è stata trattata con espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ed in data 8.3.2018 il Giudice ha riservato la decisione.

La domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.

Il ricorrente ha chiesto accertarsi la nullità della clausola determinativa degli interessi, dal momento che la banca resistente ha dichiarato nel contratto di mutuo stipulato tra le parti un ISC inferiore rispetto a quello effettivamente applicato. Conseguentemente ha chiesto applicarsi l'art. 117 co. 7 lett. a) TUB con la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo dei BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.

Va premesso che l'indicatore sintetico di costo (ISC) esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito.

Tale indicatore, introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativa italiano per la prima volta dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.3.2003 che, all'art. 9 co.2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo per tutti gli intermediari "a rendere noto un indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima "; la circolare n. 229 del 21.4.1999, modificata in conseguenza, ha stabilito che "il contratto

e il documento di sintesi di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell'art. 122 TUB e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4.3.2003 e cioè mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti.

L'ISC pertanto "non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi" (Tribunale di Roma, 19.4.2017).

L'art. 117 TUB, richiamato dal ricorrente, prevede al comma 6 che "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", mentre al comma 7 sancisce del tasso minimo dei BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, "in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6".

Orbene, dal momento che l'ISC è uno strumento di carattere eminentemente informativo, esso non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi un "tasso" al pari dei tassi di interessi, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento. Pertanto la nullità prevista dal citato art. 117 co. 6 TUB non può essere applicata alla fattispecie in esame, e ciò perché l'ISC "non ha alcuna funzione o valore di "regola di validità", tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali" (Tribunale di Bologna 9.1.2018).

Tale tesi risulta avvalorata anche dalla collocazione sistematica dell'indicatore sintetico di costo, che non è inserito nell'art. 3 sez. III delle istruzioni della Banca d'Italia, ufficio di vigilanza, inerente la forma e il contenuto minimo dei contratti bancari, bensì nell'art. 9 sez. II riguardante la pubblicità e l'informazione precontrattuale (cfr. sul punto Tribunale di Salerno 31.1.2017).

La natura *supra* ricostruita dell'ISC e l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 117 co.6 TUB non consente di ritenere applicabile nemmeno il comma 7 dell'art. 117 TUB.

Deve quindi concludersi che, stante il carattere meramente informativo dell'ISC, la sua eventuale difformità rispetto al contenuto economico effettivamente applicato al rapporto contrattuale non comporta la nullità del negozio giuridico o della relativa clausola, potendo semmai comportare una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale (in tal senso Tribunale Bologna 9.1.2018), che però non è stata espressamente domandata dall'odierno ricorrente.

Conseguentemente la domanda proposta dal mutuatario deve essere rigettata, e ciò a prescindere dai risultati evidenziati dal consulente tecnico d'ufficio.

Quanto alle spese di lite, esse sono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa e della natura sommaria del rito.

Deve infine liquidarsi il CTU, dott. *omissis*, stante l'incarico svolto e la nota spese depositata in uno con la consulenza tecnica.

Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio, del 12.03.2018

Ai fini della determinazione di tale compenso deve aversi riferimento al valore della controversia determinato in base alla domanda, in relazione agli importi oggetto di contestazione e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica (Cass 3061/2002), applicando criteri di cui all'art. 2 del DM 30.5.2002 nei valori minimi, stante la semplicità dell'unico quesito posto.

Conseguentemente appare congruo liquidare al CTU un compenso di € 2.605,36, comprensivo di eventuali acconti già percepiti, oltre accessori di legge, non essendo documentate le ulteriori spese richieste dal consulente.

Va infine precisato che il compenso del CTU così determinato deve porsi a carico delle parti in solido tra loro, tenendo presente che "qualora il consulente tecnico d'ufficio non abbia ricevuto il proprio compenso dalle parti a ciò obbligate a seguito dell'emissione di decreto provvisorio di liquidazione, ed abbia inutilmente chiesto il dovuto ai soggetti indicati nel decreto di liquidazione provvisoria delle sue spettanze, secondo le percentuali ivi stabilite, le parti sono solidalmente obbligate a corrisponderlo a prescindere dalla diversa ripartizione delle medesime spese stabilita nella sentenza che ha definito la controversia" (Cass. 23133/2015). Da ciò consegue che le parti sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia, durante la quale il consulente ha espletato il suo incarico, sia stata decisa con sentenza, sia definitiva sia non ancora passata in giudicato, a prescindere dalla ripartizione di dette spese nella stessa stabilita

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede.

- rigetta il ricorso;
- Condanna il mutuatario al pagamento, nei confronti della Banca delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.235,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna il mutuatario al pagamento del compenso del CTU dott. *omissis*, che si liquida in € 2.605,36, oltre Iva e cassa come per legge.

Aversa, 12/03/2018

il Giudice

Dott. Giovanni Di Giorgio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*